



D.L. «Ristori» Il contenuto del decreto in pillole

D.L. «Ristori» del 28 Ottobre 2020 n. 137

Il contenuto del Decreto in pillole

• **Contributo fondo perduto (art. 1)**

- ✓ E' riconosciuto un contributo a fondo perduto – non tassabile ai fini IRPEF/IRES/IRAP – ai soggetti che:
 - Alla data del 25 ottobre 2020 hanno partita iva attiva;
 - Dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai [codici Ateco della tabella di cui al presente link](#);
 - Hanno subito una riduzione di fatturato/corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno 2/3.

NB: è stato eliminato il limite di ricavi/compensi maturati nel 2019 di 5 milioni di euro per poter accedere al contributo.

- ✓ Il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno attivato la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019.
- ✓ I soggetti che hanno già presentato richiesta per il precedente contributo a fondo perduto riceveranno automaticamente l'accredito sul conto corrente indicato nella precedente istanza.
- ✓ I soggetti che non hanno presentato precedente istanza, accedono ora al contributo mediante apposita richiesta da trasmettere mediante procedura web all'Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità saranno definiti con apposito provvedimento.

Misura del contributo e modalità di calcolo

- ✓ Il contributo è riconosciuto come segue:
 - Diminuzione di fatturato **X** coefficiente (20%/15%/10%) **X** percentuale indicata [nella tabella allegata](#);
 - Il coefficiente varia in relazione ai ricavi/compensi 2019 (20% fino a 400.000, 15% fino a 1.000.000, 10% oltre);
 - Per i soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1° gennaio 2019 e hanno presentato precedente istanza, permangono gli importi minimi di 1.000 euro (persone fisiche) e 2.000 euro (altri soggetti) cui applicare la percentuale indicata nella [tabella allegata](#);
 - Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro
 - Lo stesso non spetta ai soggetti la cui partita iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

SI RESTA IN ATTESA DI APPOSITO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

• **Credito d'imposta per i canoni di locazione uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 3)**

- ✓ Per le imprese operanti nella [tabella allegata](#), indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del 2019, il credito d'imposta in oggetto è riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

D.L. «Ristori» del 28 Ottobre 2020 n. 137

Il contenuto del Decreto in pillole

- **Cancellazione seconda rata IMU (art. 9)**
 - ✓ Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui ai [codici Ateco indicati nella tabella allegata](#);
 - ✓ Condizione per fruire dell'agevolazione è che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
- **Proroga del termine di presentazione del modello 770/2020 (art. 10)**
 - ✓ Il termine di presentazione della dichiarazione in oggetto è prorogato al 10 dicembre 2020.
- **Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art. 17)**
 - ✓ Per il mese di novembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. una indennità pari ad 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche le quali, in conseguenza dell'emergenza, hanno ridotto o cessato l'attività;
 - ✓ Le domande sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica a Sport e Salute S.p.A.
 - ✓ Ai soggetti già beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, il contributo verrà erogato automaticamente, senza necessità di presentazione di ulteriore domanda.
- **Misure relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27)**
 - ✓ Fino a cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, ove sussistano divieti, limiti o impossibilità di circolazione, lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, dal presidente della Commissione tributaria con decreto da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata;
 - ✓ È possibile che le udienze si svolgano anche solo parzialmente da remoto;
 - ✓ In alternativa, se una delle parti non insiste per la discussione, le trattazioni passano in decisione sulla base degli atti. I difensori sono comunque considerati presenti;
 - ✓ Se non è possibile il collegamento da remoto, la trattazione può avvenire in forma scritta con possibilità per le parti di depositare memorie conclusionali entro i 10 giorni antecedenti l'udienza.